



**ACCORDO INTEGRATIVO STRALCIO SUI CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DI FASCE  
TEMPORALI DI FLESSIBILITÀ ORARIA IN ENTRATA E IN USCITA, AL FINE DI  
CONSEGUIRE UNA MAGGIORE CONCILIAZIONE TRA VITA LAVORATIVA E VITA  
FAMILIARE**

Il giorno 11 gennaio 2023 si sono incontrati i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, di seguito citata come "Agenzia", e delle Organizzazioni sindacali delle aree professionali, in collegamento da remoto con la modalità della videoconferenza, nel rispetto delle vigenti norme e misure di sicurezza individuate nei protocolli interni per il contrasto all'infezione da Covid 19.

**VISTO** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Funzioni Centrali, triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018;

**VISTO** il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Funzioni Centrali, triennio 2019-2021, sottoscritto il 09 maggio 2022;

**VISTO** l'art. 7, comma 6, lettera o) del CCNL FC 2019-2021 citato che stabilisce che sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale *"i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare"*;

**VISTO** il successivo comma 7 del menzionato art. 7 del CCNL FC 2019-2021, che stabilisce che *"Sono oggetto di contrattazione integrativa di sede territoriale, i criteri di adeguamento presso la sede, di quanto definito a livello nazionale relativamente alle materie di cui al comma 6, lettere...o)...."*;

**VISTO**, altresì, l'articolo 62, comma 1, del citato CCNL FC 2019-2021 che prevede che *"Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti CCNL, ove compatibili e non sostituite con le previsioni del presente CCNL e con le norme legislative, nei limiti del d.lgs. n. 165/2001"*;

**VISTO** in particolare l'art. 26 del Capo III del CCNL FC 2016-2018, che, nell'ambito delle politiche di Conciliazione vita-lavoro, fissa i criteri generali per l'adozione di forme di Orario di lavoro flessibile;

## **CONVENGONO**

### ***Articolo 1***

#### ***Orario flessibile***

1. L'orario di lavoro giornaliero dei dipendenti dell'Agenzia delle entrate è flessibile, con l'individuazione di fasce temporali di flessibilità in entrata e uscita. Tale flessibilità non si applica alle giornate di prestazione lavorativa resa in modalità agile e ai turnisti.
2. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il dipendente può avvalersi di entrambe le facoltà di flessibilità in entrata e uscita nell'ambito della stessa giornata.
3. In relazione alle esigenze di servizio deve essere individuato l'arco temporale di compresenza, durante il quale tutti i dipendenti assicurano la presenza in ufficio.

### ***Articolo 2***

#### ***Criteri individuazione fasce temporali***

1. Le fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita sono individuate tenendo conto:
  - *delle esigenze di servizio e di quelle del personale;*
  - *delle dimensioni del centro urbano ove è ubicata la sede dell'amministrazione;*
  - *delle particolari situazioni ambientali e territoriali, ivi incluse quelle relative ai collegamenti con il trasporto pubblico.*

### ***Articolo 3***

#### ***Recupero debiti orari***

1. L'eventuale debito orario derivante dalla flessibilità deve essere recuperato nell'ambito del mese successivo a quello di riferimento e non incide sul monte ore annuale dei permessi brevi di cui all'articolo 34 del CCNL FC 2016-2018 (*permessi orari a recupero*).

#### ***Articolo 4***

##### ***Categorie da favorire***

1. In relazione alle particolari situazioni previste dall'articolo 26, comma 4, del CCNL FC 2016-2018, compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale che ne faccia richiesta va favorito nell'utilizzo dell'orario flessibile con la previsione di fasce di flessibilità ulteriori rispetto a quelle previste nell'ufficio di appartenenza.

#### ***Articolo 5***

##### ***Contrattazione di sede***

1. In applicazione dell'art. 7, comma 7, del CCNL FC 2019-2021, la contrattazione integrativa di sede territoriale procede all'avvio delle trattative finalizzate alla definizione dei criteri di adeguamento presso la sede di quanto definito dal presente accordo.

***Roma, 11 gennaio 2023***

<b>AGENZIA DELLE ENTRATE</b>	<b>ORGANIZZAZIONI SINDACALI</b>	
<b>FIRMATO</b>	CISL FP	<b>FIRMATO</b>
	FP CGIL	<b>FIRMATO</b>
	UIL PA	<b>FIRMATO</b>
	CONFSAL UNSA	<b>FIRMATO</b>
	FLP	<b>FIRMATO</b>
	USB PI	<b>FIRMATO</b>
	CONFINTESA FP	<b>FIRMATO</b>